

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Allegato B – INFORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO

Art. 1. Aiuti di stato

I percorsi formativi di cui alla **Linea 1- Interventi di formazione aziendale** dell’Avviso si configurano come aiuto di Stato e devono quindi rispettare la normativa comunitaria vigente in materia.

Ciascuna impresa potrà optare per:

uno dei Regolamenti de minimis, in relazione al settore dell’impresa:

- per le imprese operanti in tutti i settori, ad eccezione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014
- per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013;

oppure

il Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651 del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.

Negli articoli che seguono si riportano le caratteristiche essenziali di ciascun regime di aiuto.

Art. 2 . Regimi “de minimis”

Le imprese, per poter beneficiare del contributo in *de minimis*, devono operare in attività/settori che non siano esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento “*de minimis*” stesso, o che siano espressamente previste dal “*de minimis*” stesso.

Regolamento (UE) n. 1407/2013

Come stabilito all’art 1 par. 1 del relativo Regolamento, possono beneficiare del contributo tutte le imprese tranne quelle operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21/2/2000);
- della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal *de minimis* stesso).

Sono comunque finanziabili le imprese che, pur operando in questi settori esclusi, sono attive anche in altri settori: in questo caso il finanziamento è concesso per le attività dei settori ammessi solo se l’impresa dimostra la separazione delle attività o la distinzione dei costi delle diverse attività esercitate, garantendo in questo modo che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione *de minimis* non beneficiano degli aiuti.

Sono inoltre esclusi gli aiuti per attività connesse all’exportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’exportazione.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 200.000 euro** (100.000 euro se si tratta di Impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Pertanto, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti "de minimis" concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Regolamento (UE) n. 717/2014

Come stabilito all'art 1 par. 1, il Regolamento 717/2014 si applica a tutti gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti alle attività di pesca sperimentale.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 30.000 euro**. In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Pertanto, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti "de minimis" concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre, l'aiuto in esame non deve determinare il superamento del limite nazionale stabilito in € 96.310.000, inteso quale limite agli aiuti *de minimis* concessi dall'Italia alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Regolamento (UE) n. 1408/2013

Come stabilito all'art 1 par. 1, il Regolamento 1408/2013 si applica a tutti gli aiuti concessi alle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, ad eccezione degli aiuti concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.

In ogni caso, il contributo potrà essere accordato solo nella misura in cui lo stesso, concesso a un'Impresa unica, secondo la definizione che si riporta più avanti, non comporti il superamento del **massimale di 15.000 euro**. In tale massimale devono essere ricompresi anche tutti gli altri eventuali aiuti a titolo di *de minimis* ricevuti dalla stessa Impresa unica nell'arco dell'esercizio finanziario in corso e dei due precedenti.

Pertanto, l'aiuto di Stato richiesto deve essere di valore pari o inferiore alla capienza residua dell'Impresa, capienza che è calcolata togliendo alla soglia massima consentita tutti gli aiuti "de minimis" concessi all'Impresa nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Nel caso in cui l'impresa superi il suddetto importo, il contributo non verrà erogato o verrà revocato interamente se già liquidato.

Inoltre, l'aiuto in esame non deve determinare il superamento del limite nazionale stabilito in € 475.080.000, inteso quale limite agli aiuti *de minimis* concessi dall'Italia alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli nell'arco dei tre esercizi finanziari considerati.

Per tutti i Regolamenti *de minimis* descritti, con “**Impresa unica**” s'intende l'insieme di imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
- un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
- un'Impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'Impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra cui intercorre una delle relazioni sopraelencate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Qualora l'impresa beneficiaria faccia parte di un'impresa unica, dovrà allegare anche la dichiarazione sottoscritta da ciascuna impresa collegata (controllata o controllante), oppure produrre un'unica dichiarazione che tenga conto anche della situazione “*de minimis*” dell'impresa ad essa collegata, qualora ne abbia “conoscenza diretta”

Per tutti i Regolamenti *de minimis* descritti, il rispetto delle soglie indicate deve sussistere alla data della concessione dell'aiuto di Stato. Con il termine concessione si intende il momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere l'aiuto, indipendentemente dalla data di erogazione dello stesso. A tal fine, in sede di domanda, si richiederà all'Impresa una dichiarazione contenente l'impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute tra la data della domanda e la data di concessione dell'aiuto. Successivamente, si richiederà all'Impresa di confermare la situazione dichiarata nella domanda o di indicare le eventuali variazioni intervenute alla data della concessione dell'aiuto, al fine di verificare il rispetto delle soglie predette. In caso di eventi incidenti sull'assetto dell'impresa – quali fusioni, acquisizioni o scissioni – intervenuti prima della concessione dell'aiuto e nel periodo di riferimento, si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'art. 3 dei diversi Regolamenti “*de minimis*” (1407/2013, 717/2014 e 1408/2013).

L'impresa beneficiaria dell'aiuto che opera in più settori per i quali è prevista una normativa di riferimento *de minimis* differente dovrà obbligatoriamente garantire, attraverso l'utilizzo di mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti “*de minimis*” concessi in conformità dei Regolamenti 1407/2013 e/o 717/2014 oppure che le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti “*de minimis*” concessi in conformità dei Regolamenti 1407/2013 e/o 1408/2013.

Art. 3 . Regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) N. 651/2014

Nel caso di scelta del regime di esenzione, per beneficiare degli aiuti alla formazione le Imprese:

- a. non devono versare in condizioni di difficoltà¹;

¹Si definisce “**Impresa in difficoltà**”, ai sensi dell'art. 2, comma 18 del Reg. 651/2014, un'Impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- b. non devono, al momento della concessione dell'aiuto, risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione² della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato (Principio Deggendorf). Il beneficiario dovrà aver rimborsato o depositato tale aiuto in un conto bloccato entro il termine per la presentazione della rendicontazione finale, pena la revoca del contributo;
- c. non devono operare in attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire direttamente connesse ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- d. non devono operare nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (nei casi disciplinati dal Reg. 651/2014 stesso);
- e. se imprese del settore carboniero, gli aiuti non devono essere destinati ad agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Per beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le Imprese, al momento del pagamento dell'aiuto, devono disporre di una sede legale o operativa sul territorio regionale, pena la revoca dell'aiuto. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede operativa sul territorio regionale, l'apertura della stessa dovrà essere comunicata all'Amministrazione entro e non oltre la data di avvio delle attività.

Le imprese beneficiarie dell'aiuto dovranno contribuire al finanziamento del progetto formativo con l'intensità di aiuto di seguito specificata.

L'intensità massima di aiuto, ai sensi dell'art. 31 del Reg. 651/2014, non supera il 50% dei costi ammissibili. Tuttavia, ai fini della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese beneficiarie dell'aiuto occorre considerare anche la dimensione dell'impresa, così come definita nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, nonché i destinatari della formazione.

L'intensità di aiuto, infatti, può essere aumentata, fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili, nei seguenti casi:

- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali se la beneficiaria è una media impresa e di 20 punti percentuali se la beneficiaria è una piccola impresa.

-
- (a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate; ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della Direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;
- (b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitutesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della Direttiva 2013/34/UE;
- (c) qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- (d) qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- (e) nel caso di un'Impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'Impresa sia stato superiore a 7,5 e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'Impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

²Le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

| Dimensione di impresa | Formazione (% massima di aiuto) | Formazione a lavoratori svantaggiati o con disabilità (% massima di aiuto) |
|-----------------------|---------------------------------|--|
| Piccole imprese | 70% | 70% |
| Medie imprese | 60% | 70% |
| Grandi imprese | 50% | 60% |

Qualora l'aiuto sia concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può raggiungere il 100% dei costi ammissibili, purché vengano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- i partecipanti al progetto di formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
- la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.

Ai fini del calcolo dell'intensità massima di aiuto si specifica che rientrano tra i lavoratori svantaggiati coloro che, ai sensi dell'art. 2 punto 4) del Reg. (UE) 651/2014, soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

- a. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. aver superato i 50 anni di età;
- e. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

In particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si intendono "coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale deriva un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione" ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 20 marzo 2013 "Individuazione dei lavoratori svantaggiati" (GU n. 153 del 2-7-2013).

Per l'elenco dei settori economici di cui alla lettera f), si rimanda al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si specifica inoltre che sono considerati lavoratori con disabilità, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 3 del Reg 651/2014:

- a. chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale;
- b. chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori; al momento dell'assunzione, sia riconosciuto come tale dall'ordinamento nazionale.

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Più in particolare, per i soggetti di cui alla lettera a) si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.104/92 e dalla L. 68/1999, mentre per i soggetti di cui alla lettera b) si rende necessaria comunque un'apposita certificazione da parte del medico del lavoro o di una commissione medica della ASL.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. 651/2014, non sono finanziabili azioni di formazione realizzate dalle imprese al fine di conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (ad esempio: la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione obbligatoria degli apprendisti, così come gli aggiornamenti obbligatori per le "professioni regolamentate").

Il presente regime non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso, anche in mancanza di aiuti (**effetto incentivazione**) Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione in esenzione a valere sull'Avviso, l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio delle attività di formazione per il quale chiede l'aiuto. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Tali elementi dovranno essere dichiarati nella domanda di finanziamento.

Per quanto riguarda l'elenco dei costi del progetto, è sufficiente il rinvio a quanto disciplinato dalla RAS e riportato nella "Nota metodologica per il calcolo delle tabelle standard di costo unitario per il finanziamento dei percorsi formativi mirati al reinserimento occupazionale e al rafforzamento dell'occupabilità dei lavoratori" approvata con Determinazione n. 58279/6843 del 30.12.2015.

Art. 4. Regole di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi dell'Avviso, anche in considerazione della scelta di utilizzo di Unità di Costo Standard che non prevedono una verifica analitica delle spese effettivamente sostenute in relazione alle diverse tipologie di costo, non potranno essere cumulati con altri aiuti, relativamente agli stessi costi ammissibili, neanche se concessi secondo la regola c.d. "de minimis", né con i finanziamenti gestiti direttamente dall'Unione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 del Regolamento 651/2014.